

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Ragione sociale	REATI ASSICURAZIONI S.A.S.		
Sede	Piazza del Rosario 1, 20144 Milano		
Numero RUI	A000121419	Data iscrizione RUI	19/03/2007
Telefono fisso	02 8394273	E-mail	info@reatiassicurazioni.it
PEC	reatiassicurazioni@mailcert.it	Sito	www.reatiassicurazioni.it

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: _____

☐ Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione

☐ Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con _____, intermediario iscritto _____, con n. _____ (nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione)

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- ☐ non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 del CAP
- ☐ fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del CAP, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo
- ☐ fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del CAP, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata:

- ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione)
- ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente con l'importo di _____
- ☐ altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Nel caso di polizze RC Auto, la misura delle provvigioni percepite, calcolato in percentuale sul premio RC Auto, è la seguente:

• **Allianz**

Settore	Descrizione	Aliquota
I	Autovetture	13,00%
II	Auto tassametri (taxi)	13,00%
III	Autobus, filobus, treni lillipuziani su ruote gommate	11,00%
IV	Veicoli per trasporto cose (autocarri – motocarri)	13,00%
V	Ciclomotori e motocicli	13,00%
VI	Macchine operatrici e carrelli	13,00%
VII	Macchine agricole	13,00%
VIII	Natanti uso privato	11,00%
IX	Natanti uso pubblico	11,00%

• **Allianz Next**

Settore	Descrizione	Aliquota
Autovetture	Proprietari di età < 25 anni	4,00%
	Proprietari di età < 30 anni	12,86%
	Proprietari di età < 55 anni	13,00%
	Proprietari di età => 55 anni	15,07%
Autocarri	Fino 35 q.li	10,80%
	Oltre 35 q.li	8,56%
Altro	Autovetture intestate a società, ciclomotori, altri veicoli, natanti	12,86%

• **Helvetia**

Descrizione	Aliquota
Autovetture	12,00%
Veicoli d'epoca e di interesse storico	11,00%
Motoveicoli, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole, natanti	8,50%
Autocarri e veicoli da trasporto, ciclomotori	8,00%
Veicoli c/terzi, trasporto pubblico	5,50%

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Oppure

L'intermediario ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori

professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'intermediario deve comunicare al contraente o all'assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.
- Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.